

## INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO (AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2023)<sup>1</sup>

**ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 922 DEL 17 SETTEMBRE 2022 RECANTE “PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022 IN PARTE DEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI ANCONA E PESARO-URBINO” POI ESTESI AL TERRITORIO DEI COMUNI RICADENTI NELLA PARTE SETTENTRIONALE DELLA PROVINCIA DI MACERATA, LIMITROFI ALLA PROVINCIA DI ANCONA<sup>2</sup> E SUCCESSIVAMENTE AL TERRITORIO DEI COMUNI DI CAMERINO, DI MONTECASSIANO E DI TREIA, IN PROVINCIA DI MACERATA<sup>3</sup>.**

### 1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si comunica l'avvenuta emanazione dell'**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022** “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nel territorio delle Province di Ancona e Pesaro Urbino*” (qui di seguito la “*Ordinanza*”).

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 22, gli effetti dello stato di emergenza sono stati estesi al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, anch' essi colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022.

Successivamente con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023, gli effetti dello stato di emergenza sono stati estesi altresì al territorio dei Comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in Provincia di Macerata, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022

**Di conseguenza la previsione di cui all'art. 8 dell'Ordinanza dovrà considerarsi applicabile anche a tali Comuni.**

L' ordinanza in questione, **all' art.8**, dispone quanto segue:

- in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli **eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino** - considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile – **i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici**, previa presentazione di **autocertificazione** del danno subito, hanno **diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari, **la sospensione** delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, **fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile**

<sup>1</sup> Aggiornata post: Delibera CM 19-10- 22; Delibera CM 23-03-23 e Delibera CM 28-08-2023

<sup>2</sup> Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 22

<sup>3</sup> Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023

- e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque sino al 16-09-2024<sup>4</sup>**  
– termine prorogato dalla Delibera CM 28-08-2023);
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (**ossia entro il 16 ottobre 2022**) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
    - tempi di rimborso;
    - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
    - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene resa l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
  - Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, **sono sospese fino al 16 settembre 2023**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

## 2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 16 settembre 2024** – i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

- 1) **dell'intera rata**  
ovvero
- 2) **della sola quota capitale**

delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

**Qualora si scelga l'opzione 1)** gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

**Qualora si scelga l'opzione 2),** gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

---

<sup>4</sup> Con la Delibera del Consiglio dei Ministri 28-08-2023, è stato prorogato di 12 mesi e dunque sino al 16-09-2024 lo stato di emergenza, precedentemente disposto sino al 16-09-2023 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 16-09-2022, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino, poi esteso al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, nonché ai territori dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata.

A seguito della proroga dello stato di emergenza, i soggetti che hanno già richiesto la sospensione delle rate potranno beneficiare della accordata sospensione sino al termine massimo del 16-09-2024.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

### 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a Iccrea Banca: [chieflending@pec.iccreabanca.it](mailto:chieflending@pec.iccreabanca.it)** (riportare nell'oggetto della mail: **"Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022 eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nel territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino"**) **con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

La richiesta dovrà pervenire entro il 16 novembre 2022 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La richiesta, con esclusivo riferimento al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, dovrà pervenire entro il termine del 23 dicembre 2022 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Con esclusivo riferimento ai **territori dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, la richiesta dovrà pervenire al massimo entro il 20 novembre 2023** e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000.

\*\*\*

La proroga dello stato di emergenza non comporta alcuna rimessione in termini per presentare nuove richieste, soltanto coloro che hanno chiesto ed ottenuto la sospensione nei termini di cui all'Ordinanza (e successive integrazioni) potranno continuare a beneficiarne, al massimo, sino al 16 settembre 2024.